

(N. 152)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINUCCI MARIANI, BUFFONI,
DE CATALDO e GARIBALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1983

Riconoscimento del figlio naturale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 250 del codice civile, vietando il riconoscimento del figlio naturale da parte dei genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età, determina una grave situazione nei confronti del bambino che resta privo di stato giuridico. L'esperienza di questi anni insegna come molte volte questi minori siano stati ricoverati in istituti per l'infanzia abbandonata e che i genitori, ed in particolare la madre, nulla hanno potuto fare per impedire che il bambino fosse dato in preaffidamento adottivo e successivamente

in adozione, nonostante l'esistenza di un vincolo affettivo e di una volontà diretta a riconoscere e tenere presso di sé il figlio.

In considerazione anche della maturazione che oggi i giovani vanno acquistando sempre più precocemente e del fatto che appare iniquo separare il momento della procreazione dal momento dell'assunzione dei diritti e dei doveri che ad essa conseguono, si ritiene opportuno abrogare il divieto di riconoscimento del figlio naturale da parte dei minori degli anni sedici.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 250 del codice civile è soppresso.